

77.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 1581 (Ordini del giorno)	1449	Proposte di legge:	
		(Adesione di un deputato)	1458
Disegno di legge di conversione n. 1610 (Articolo unico e articoli del relativo decreto-legge)	1455	(Annunzio)	1458
Missioni valesvoli nella seduta del 23 ottobre 1992	1458	(Assegnazione a Commissioni in sede refe- rente)	1458
Mozione, risoluzioni, interpellanze e Interro- gazioni (Annunzio)	1460	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	1458
Parlamento europeo (Trasmissione di risolu- zioni)	1459	Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1458
Proposta d'inchiesta parlamentare (Annun- zio)	1458	Risposte scritte ad interrogazioni (Annun- zio)	1460

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384, RECANTE MISURE
URGENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI SANITÀ E DI PUBBLICO
IMPIEGO, NONCHÉ DISPOSIZIONI FISCALI (1581)*

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto della necessità di prestare particolare attenzione a quanti sono colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale;

considerato che la finanziaria 1988 ha restituito all'INAIL piena competenza in materia di prestazioni medico-legali ed ha previsto, altresì, che l'Istituto provveda alle prime cure tramite la stipula di convenzioni con le regioni;

ritenuto che il servizio sanitario nazionale debba dedicarsi nel migliore dei modi alla gestione della sanità pubblica;

tenuto conto dell'opportunità che l'INAIL e gli altri istituti gestori della specifica forma di assicurazione obbligatoria siano posti nelle condizioni di gestire la propria attività con completezza e maggiore controllo della spesa;

tenuto conto che la manovra economica all'esame del Parlamento è volta a contenere le spese anche nel settore della sanità,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative, anche a carattere legislativo, affinché attraverso la revisione normativa dell'erogazione delle prime cure ex articolo 21 della legge n. 67 del 1988, siano garantite dall'INAIL e dagli altri istituti gestori della specifica assicurazione obbligatoria, ed a pieno ca-

rico degli stessi, tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa e della piena integrità psicofisica. Gli istituti in parola dovranno provvedere alla suddetta garanzia tramite le proprie strutture ambulatoriali o mediante convenzioni con strutture pubbliche e private ambulatoriali ed ospedaliere.

(9/1581/1)

Coloni, Riggio, Lombardo, Moioli
Viganò, Ciampaglia, Borgia.

La Camera,

considerate le particolari esigenze di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro,

impegna il Governo

a inserire nei livelli di assistenza sanitaria, anche attraverso dichiarazioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'adeguata tutela della salute della donna e del nascituro, con specifica destinazione a questo fine di quote del Fondo sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione. In particolare dovranno essere individuati adeguati strumenti per consentire le prestazioni e le erogazioni proprie dei consultori familiari di cui alla legge n. 405 del 1975 e l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 194 del 1978;

a riferire in ordine allo stato di attuazione della legge n. 407 del 1990 in

rapporto alla tutela della maternità e dell'infanzia, sulla base anche delle indicazioni della suddetta Conferenza Stato-Regioni.

(9/1581/2)

Biricotti Guerrieri, Bolognesi, Breda, Silvia Costa, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Moioli Viganò, Mancina, Masini, Montecchi, Alfonsina Rinaldi, Sangiorgio, Sanna, Sartori Lanciotti, Serafini, Gianna Serra, Sestero Gianotti, Bebe Tarantelli, Trupia Abate, Turco, Vigneri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge atto Camera n. 1581;

tenuto conto:

del parere espresso dalla Commissione finanze;

della necessità di adeguare il provvedimento ai principi di equità e di adesione al dettato costituzionale,

impegna il Governo:

a trovare le soluzioni più idonee per consentire che:

1) ai fini della liquidazione di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto in esame, gli uffici delle entrate tengano conto della documentazione, eventualmente allegata alla dichiarazione, intesa a dimostrare la non applicabilità del contributo diretto lavorativo sulla base della sussistenza dei componenti negativi di cui all'ultima parte del comma 2 del medesimo articolo 11-bis;

2) gli uffici finanziari, su domanda del contribuente e qualora la documentazione da lui prodotta risulti asseverata, e quindi oggettivamente probante, dai sog-

getti di cui al comma 3 del citato articolo 11-bis, tengano particolare conto della stessa ai fini della sospensione della riscossione ai sensi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge.

(9/1581/3)

Wilmo Ferrari, Dalla Via, Pinza, Biasutti, Varriale, Iannuzzi, Rosini, Patria, Clemente Carta, Astori, Castellotti, Degennaro, Maira, Pagano, Sbardella, Torchio, Scarfagna.

La Camera,

tenuto conto:

del parere espresso dalla Commissione finanze;

che la materia è completamente estranea ai contenuti del decreto-legge,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano riviste le previsioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 10 del decreto in esame, stabilendo la facoltà per i consulenti del lavoro di apporre il visto di conformità di cui all'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, limitatamente alle materie di competenza del loro ordinamento professionale e, con riferimento a questi contribuenti, anche per la dichiarazione dei redditi purché il medesimo contribuente sia dotato di una struttura organizzativo-contabile e di bilancio non complessa e di stralciare per converso la facoltà concessa ai consulenti tributari.

(9/1581/4)

Diana, Wilmo Ferrari, Tarabini.

La Camera,

tenuto conto:

del parere espresso dalla Commissione finanze;

della necessità di adeguare il provvedimento ai principi di equità e di adesione al dettato costituzionale;

del fatto che un motociclo di 350 cc. non è un bene di lusso,

impegna il Governo

a rivedere l'imposta straordinaria di cui all'articolo 8 del decreto-legge con riferimento ai motocicli, assoggettando alla tassazione solamente quelli di potenza superiore a 750 cc. o, in alternativa, quelli che abbiano un prezzo di listino al momento dell'acquisto che configuri un bene di lusso.

(9/1581/5)

Varriale, Wilmo Ferrari, Iannuzzi.

La Camera,

considerato che le nuove misure in materia sanitaria e fiscale potrebbero determinare dannose conseguenze in ordine alle protesi e agli ausili per i portatori di menomazioni funzionali permanenti, i cui costi erano deducibili ai sensi dell'articolo 10, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

impegna il Governo

nell'ambito del riordino del sistema fiscale e del sistema sanitario, a garantire l'inserimento nel nomenclatore delle protesi e degli ausili più moderni e tecnologicamente efficaci, nonché a consentire la deduzione dei relativi oneri dal reddito imponibile dei soggetti handicappati o di coloro che li hanno a carico.

(9/1581/6)

Piro.

La Camera,

visto il susseguirsi di decreti-legge in materia tributaria e la confusione che si determina per l'accumulo di norme, specialmente nell'ultimo trimestre di ogni anno,

impegna il Governo

ad emanare una sola legge fiscale all'anno entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

(9/1581/7)

Lucarelli, Piro.

La Camera,

considerato il disposto dell'articolo 47, secondo comma, della Costituzione;

considerato che il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, modifica la deducibilità degli oneri per interessi delle abitazioni acquistate nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, (cosiddetta « legge Formica »),

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del riordino del sistema fiscale, la deduzione integrale dal reddito imponibile degli interessi passivi corrisposti per l'acquisto della unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.

(9/1581/8)

Borgoglio, Piro.

La Camera,

impegna il Governo

nella fase attuativa del disposto di cui all'articolo 1 del decreto-legge, a comprendere nei casi previsti al comma 2:

a) i lavoratori dipendenti di aziende con trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria concesso a seguito di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in quanto assimilabili a quelli previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame;

b) i lavoratori dipendenti da imprese private i quali abbiano usufruito dei benefici di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, sui licenziamenti avvenuti per motivi politici, religiosi o sindacali in quanto rientranti nella fattispecie prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame.

(9/1581/9)

Pizzinato, Ghezzi, Larizza,
Giannotti, Rebecchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge atto Camera n. 1581,

considerato che gli oneri derivanti dall'assistenza ospedaliera e da ogni tipo di terapie curative potrebbero diminuire drasticamente se i cittadini potessero usufruire di una adeguata e capillare prevenzione sanitaria,

considerato che, le regioni, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono autorizzare l'istituzione di:

a) aziende faunistico-venatorie, le cui finalità prevalenti sono naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica e le cui concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico;

b) aziende agri-turistico-venatorie, le quali hanno finalità di impresa agricola e in cui vengono consentiti, durante l'intera stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento;

ritenuto che le sostanziali differenze tra le finalità delle aziende faunistico-venatorie, il cui obiettivo principale è la

salvaguardia della fauna selvatica, e delle aziende agri-turistico-venatorie, le quali hanno un evidente fine di lucro, sono tali da giustificare una diversa pressione fiscale, in considerazione della diversa valenza, sul piano dell'interesse collettivo, delle due attività;

considerato inoltre che talvolta, nella pratica, tra le aziende denominate faunistico-venatorie vengono inserite aziende la cui attività preminente è il ripopolamento con animali di allevamento al solo fine venatorio, senza che la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica ne tragga alcun vantaggio,

impegna il Governo

a garantire la gratuità di esami diagnostici e specialistici per particolari categorie (bambini, donne e anziani) che già oggi sono frequentemente attivati per prevenire patologie che si verificano frequentemente,

impegna altresì il Governo

a prevedere - sulla base delle differenziazioni anzidette e tenendo conto in particolare dell'eventuale appartenenza, alle zone di protezione esterna di parchi naturali nazionali e regionali o della zona faunistica delle Alpi - l'esenzione, totale o parziale, dal pagamento del tributo dovuto dalle aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge in esame o, in subordine, a tener conto, in eventuali successivi provvedimenti in materia fiscale, della tipologia e delle finalità delle aziende faunistico-venatorie, in modo tale da penalizzare in misura minore quelle che hanno come obiettivo prioritario la salvaguardia della fauna selvatica e dell'*habitat* naturale.

(9/1581/10)

Giuliari, Pratesi, Rutelli,
Apuzzo, Bettin, Boato,
Crippa, De Benetti, Leccese,
Mattioli, Paissan, Pecoraro
Scanio, Pieroni, Ronchi, Scaglia, Turroni.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
24 SETTEMBRE 1992, N. 387, RECANTE SPESE PER IL FUNZIONA-
MENTO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (1610)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, 26 maggio 1992, n. 295, e 24 luglio 1992, n. 346.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di lire 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

ARTICOLO 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

ARTICOLO 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella A allegata alla legge 22 novembre 1990, n. 342.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in lire 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

COMUNICAZIONI

**Missioni vavevoli
nella seduta del 23 ottobre 1992.**

Breda, Borsano, Calarelli, Carlo Casini, Castellotti, Cerutti, Ciliberti, Raffaele Costa, Curci, Dalla Chiesa, de Luca, Ebner, Massari, Matarrese, Rosini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 22 ottobre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VITI: « Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico, di bibliotecario » (1768);

PERANI ed altri: « Norme di riordino del settore erboristico » (1769);

BOSSI ed altri: « Norme per incentivare la diffusione di autoveicoli azionati da motori elettrici » (1771).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
d'inchiesta parlamentare.**

In data 22 ottobre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dal deputato:

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività della Federconsorzi » (doc. XXII, n. 25).

Sara stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge CERUTTI ed altri: « Legge-quadro per l'edilizia residenziale e per il riassetto degli Istituti autonomi case popolari » (1576) (*Annunziata nella seduta del 18 settembre 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Gottardo.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 22 ottobre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifica dell'articolo 48 della Costituzione » (1770).

Sara stampata e distribuita.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alla sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ALESSI ed altri: « Istituzione del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli ufficiali giudiziari » (1384) (*Parere della II, della V, della VII e della XI Commissioni*);

BERSELLE: « Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in

materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali » (1687) (*Parere della V e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE: « Istituzione del corso di laurea in scienze della riabilitazione » (1616) (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

TRIPODI ed altri: « Norme per l'assegnazione in locazione di quote del patrimonio immobiliare ai cittadini nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio » (1313) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

AGOSTINACCHIO e PATARINO: « Esonerazione nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei contributi agricoli unificati a carico delle aziende agricole pugliesi » (1551) (*Parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione*);

BORGOGLIO ed altri: « Delega al Governo per la riforma della legge 15 aprile 1886, n. 3818, concernente la mutualità volontaria » (1575) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XII Commissione*);

MICHIELON ed altri: « Modifica all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni » (1620) (*Parere della I e della X Commissione*);

TRANTINO ed altri: « Istituzione del profilo professionale di stenotipista giudiziario » (1685) (*Parere della I, della II, della V e della VII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

GARAVAGLIA ed altri: « Nuove norme sulla tutela della salute mentale » (1528) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

GIOVANARDI ed altri: « Norme in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione destinati ad uso agricolo » (1621) (*Parere della I, della VIII e della X Commissione*).

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni:

« sui diritti dei minorati mentali » (doc. XII, n. 20);

« su una politica comunitaria in materia di assetto territoriale: Europa 2000 » (doc. XII, n. 21);

« sui danni ambientali causati dalle immissioni in mare di idrocarburi provenienti da navi » (doc. XII, n. 22);

« sulla risposta dell'Europa alla sfida tecnologica moderna » (doc. XII, n. 23);

« sul perfezionamento dei mezzi di informazione del Parlamento europeo in campo scientifico e tecnologico » (doc. XII, n. 24);

« sulla dichiarazione relativa al Vertice di Helsinki II » (doc. XII, n. 25).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma di regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 20, e doc. XII, n. 25);

alla VII Commissione (doc. XII, n. 24);

alla VIII Commissione (doc. XII, n. 21, e doc. XII, n. 22);

alla X Commissione (doc. XII, n. 23),

nonché, per il prescritto parere, *alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

**Annunzio di una mozione, di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.